



COMUNE DI AIDONE
Libero Consorzio Comunale di ENNA

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 54, 2° e 4° COMMA, DEL DECRETO LEG.VO N°267/00

ORDINANZA DEL SINDACO n° 6 del 26/03/2026

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Ordinanza di messa in sicurezza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, del Castello di Pietratagliata o Gresti, sito nel Comune di Aidone, con accesso dalla SP 67, censito al N.C.E.U. del Comune di Aidone al foglio 3, particelle 11 e 10. |
|-----------------|---|

IL SINDACO

VISTO l'esposto/diffida, assunto al n°1690 del prot. Generale di questo Ente, in data 24/02/2026, pervenuto da parte del signor [REDACTED], residente in Aidone, avente oggetto: "Esposto urgente – pericolo imminente crollo totale Castello di Pietratagliata o dei Gresti - Foglia 3, particelle 11 e 10. Istanza di intervento e messa in sicurezza della S.P. 67 ovvero di esproprio o cessione per pubblica utilità";

DATO ATTO che, nella mattinata del 9 marzo 2026, personale dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Piazza Armerina, su segnalazione della Prefettura di Enna, ha effettuato un sopralluogo di massima, cui ha preso parte un loro Funzionario, il Tecnico Comunale del Comune di Aidone e un responsabile della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna;

ACQUISITO, da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, il Rapporto relativo al sopralluogo di cui al punto precedente, asseverato a questo protocollo al n. 2162 del 10/03/2026, avente oggetto: "Intervento N.954/2026 per segnalato dissesto statico nel Comune di Aidone sulla SP67 (Castello di Pietratagliata o dei Gresti), comunicazione";

CONSIDERATO che, dal Rapporto sopraindicato, testualmente, si legge che: "da una ispezione generale si è constatato che l'intero complesso edilizio è in totale stato di abbandono e sono presenti numerosi crolli su tutte le strutture presenti; in particolare, la torre a pianta quadrata oggetto della segnalazione presenta un cedimento nell'angolo sud-ovest e lesioni verticali su tutti i tre prospetti rimanenti. Gli altri fabbricati posti a fianco della torre, realizzati sullo stesso costone roccioso che si sviluppa da sud-ovest a nord-est e che si erge a picco sulla vallata sottostante, sono quasi totalmente crollati";

PRESO ATTO della prescrizione contenuta nel più volte richiamato Rapporto, che letteralmente si riporta: "Si invita l'Autorità comunale in indirizzo a voler intraprendere tutti i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza che riterrà necessari, anche ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, come sostituito dall'art. 6 della legge n° 125 del 24 luglio 2008, al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste";

DATO ATTO delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo che sussistono nel caso in specie e che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati, ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n° 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA, quindi, la condizione di pericolo, che ha comportato l'immediata e urgente inibizione all'accesso al castello di chiunque interessato a entrarvi, mediante stretto transennamento;

CONSIDERATO che, da accertamenti d'ufficio, come da acclusa documentazione anagrafica, il Castello di Gresti è catastalmente intestato alla signora [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED]), nata a [REDACTED] [REDACTED], i cui eredi risultano essere:

COME DA ANAGRAFICA ALLEGATA

APPURATO che la Strada Provinciale n° 67 ricade nella competenza del Libero Consorzio di Enna;

CONSIDERATO che occorre monitorare lo stato di pericolo e, nello stesso tempo, individuare le soluzioni tecniche necessarie a mettere in sicurezza del Castello in oggetto, nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- art. 54, 4° comma, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- art. 6, 4° comma, della Legge n°125/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Sindaco l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- art. 38, 2° comma, della Legge n°142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, in materia di sanità e igiene e di polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- art. 650 del C.P., dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità";
- Leggi in materia di salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- Legge Regionale n° 16/2016 e successive modifiche ed integrazione, che recepisce in modo dinamico il Decreto del Presidente della Repubblica n° 380/2001 "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia";
- Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale "I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle persone e/o alle strade e alle relative pertinenze";



COMUNE DI AIDONE
Libero Consorzio Comunale di ENNA

per quanto sopra riportato, a tutela e salvaguardia dell'incolumità di persone e/o cose,

DICHIARA

in ossequio alle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna con nota n. 2162 del 10/03/2026, l'INAGIBILITA' TEMPORANEA, con contestuale inibizione all'accesso verso tutti gli ambienti e/o a qualsivoglia utilizzo, del Castello di Pietratagliata o dei Gresti - censito al N.C.E.U. del Comune di Aidone al foglio 3, particelle 11 e 10, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'intero immobile, con diffida ai proprietari/eredi a rispettare l'emanato provvedimento;

ORDINA

inoltre, ai proprietari/eredi, dalla notifica della presente Ordinanza e sino a nuova disposizione, di provvedere:

- ad approntare le opere provvisorie, a tutela della pubblica e privata incolumità, finalizzate all'inibizione al transito pedonale e veicolare dell'area interessata dal pericolo succitato, con transennamento fisso e l'apposizione dei seguenti dispositivi:
 - adeguata cartellonistica e/o segnaletica di sicurezza;
 - lanterne a luce rossa, da tenere accese dal tramonto al levar del sole secondo l'orario della pubblica illuminazione, da allocare negli angoli della barriera protettiva;
 - bande rifrangenti, in alternativa a dette lanterne;
 - picchetti o paletti di sostegno, con punte arrotondate o protette da appositi tappi di sicurezza.
- a porre in essere ogni possibile intervento che elimini il pericolo rilevato, nonché i lavori necessari per il ripristino del normale transito e, ancora, a verificare se a carico di ciascun elemento strutturale dell'immobile sussistano o meno altre criticità;
- a realizzare i necessari lavori di consolidamento e messa in sicurezza della struttura;
- a eseguire, nelle more dell'esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile, il monitoraggio delle parti pericolanti, oggetto del dissesto, con ogni ulteriore azione, utile a prevenire un eventuale aggravamento della situazione riscontrata;
- ad affidare la realizzazione delle opere di cui sopra a ditte qualificate, sotto la direzione di un tecnico abilitato alla professione e nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti;
- a dare comunicazione dei lavori svolti e/o in svolgimento all'Area Tecnica e alla Polizia Locale del Comune di Aidone e, laddove previsto, agli altri Enti competenti in materia di edilizia.
- a completare le opere di cui sopra nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre quindici giorni.
- a rivolgersi all'Ufficio del Genio Civile di Enna, nel caso in cui la messa in sicurezza dell'immobile comporti un importante intervento di consolidamento strutturale;
- a dare comunicazione della fine dei lavori, allegando apposita relazione, redatta dal Direttore degli stessi, che attesti l'avvenuta eliminazione del pericolo.

AVVERTE

- che l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, ufficialmente e contestualmente, all'Area Tecnica e al Comando della Polizia Locale del Comune di Aidone, nel rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, specificando:
 - i nominativi dei tecnici liberi professionisti abilitati coinvolti, la denominazione della/e Ditta/e affidataria/e;
 - i dati relativi alla Ditta esecutrice delle opere, utili per l'acquisizione del DURC da parte dell'Ufficio comunale competente;
- che la fine dei lavori dovrà essere comunicata contestualmente all'Area Tecnica e alla Polizia Locale del Comune di Aidone, allegando la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli interventi, in conformità con la normativa vigente;

AVVERTE

altresì, che è fatta salva la verifica della legittimità degli immobili, oggetto della presente ordinanza, da parte dell'ufficio competente ed eventuale applicazione del relativo regime sanzionatorio.

AVVISA

che, qualora non si provveda ad ottemperare a quanto ordinato nei termini imposti, per inadempimento o inerzia del proprietario o di chi è obbligato alla conservazione e vigilanza dell'edificio, questa Amministrazione si riserva di dare esecuzione d'ufficio al presente provvedimento, con recupero forzoso delle spese sostenute dall'Ente.



COMUNE DI AIDONE
Libero Consorzio Comunale di ENNA

DISPONE

- che il presente Provvedimento opererà sino a che i proprietari/eredi del **Castello di Pietratagliata o dei Gresti** non avranno effettuato i lavori di ripristino e messa in sicurezza dello stesso, previa approvazione del relativo progetto da parte degli Enti competenti;
- che siano chiusi, in modo provvisorio, tutti gli accessi al fabbricato, con recinzioni, nastri e avvisi da porsi all'entrata dell'immobile stesso, sino al ripristino e messa in sicurezza dell'immobile in argomento;
- che la presente Ordinanza sia inviata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente;
- che la presente Ordinanza sia immediatamente notificata agli interessati.

OBBLIGA

tutti i soggetti interessati a vario titolo a rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

- che la presente è immediatamente esecutiva, va eseguita nel rispetto del regolamento edilizio vigente e delle norme in materia di decoro, igiene e sicurezza pubblica e privata;
- che, non ottemperandosi alla superiore ingiunzione nel termine stabilito, si provvederà a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a cura della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 347 C.P.P., essendosi configurati i reati di cui agli artt. 650 (*Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*) e 677 (*Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina*) del Codice Penale;
- che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivante dalla suesposta situazione, sarà ascrivibile esclusivamente ai soggetti destinatari del presente provvedimento, secondo le rispettive responsabilità;
- che, ove vi fossero altri controinteressati, che non compaiono nel presente provvedimento, risulterebbero comunque obbligati solidali, ai sensi della legislazione vigente; gli interessati potranno fornire al Comune i dati personali completi di tali controinteressati, al fine dell'estensione applicativa del presente Provvedimento anche nei loro confronti;
- che lo smaltimento dei rifiuti presenti dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni in materia (Decreto Legislativo n°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
- che, trascorso il termine di quindici giorni dalla notifica senza che gli interessati abbiano ottemperato a quanto previsto dal presente provvedimento, si provvederà d'Ufficio, con spese da addebitarsi ai proprietari del fabbricato, e si darà comunicazione dell'illecito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna;
- che, nel caso in cui l'intervento sia realizzato d'ufficio, per l'inottemperanza dei termini assegnati, lo stesso sarà realizzato con rivalsa di spese, oltre a quelle legate al transennamento, all'occupazione del suolo pubblico ed eventualmente alle somme pagate a terzi, senza la necessità di questo Ente di adottare atti e/o provvedimenti di preavviso, fatta eccezione per l'accertamento di ottemperanza.

INCARICA

La Polizia Locale del Comune di Aidone, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, di far osservare la presente Ordinanza, coordinandosi, per l'esecuzione, con l'Area Tecnica e l'Area di Staffi Protezione Civile del Comune di Aidone.

DISPONE

- la notifica del presente atto, nei modi e termini di legge, ai proprietari obbligati alla manutenzione dell'edificio e ai proprietari dell'area libera limitrofa, utilizzata a parcheggio;
- la sistemazione abitativa temporanea delle persone che non potranno accedere ai loro alloggi, in seguito agli interventi di cui sopra, nel caso in cui queste non siano in grado di provvedere autonomamente, con spese a carico della Civica Amministrazione, prevedendo fin d'ora che il supporto abitativo potrà essere prorogato, sulla base dell'eventuale perdurare dello stato di necessità, per coloro che nei frattempo non siano riusciti a trovare autonoma collocazione;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per le attività e i controlli di rispettiva competenza, a:
 - Ill.mo Prefetto di Enna (protocollo.prefen@pec.interno.it);
 - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna (soprien@certmail.regione.sicilia.it);
 - Libero Consorzio Comunale di Enna (protocollo@pec.provincia.enna.it);



COMUNE DI AIDONE
Libero Consorzio Comunale di ENNA

- Polizia Locale del Comune di Aidone (polizia.locale@pec.aidoneonline.it);
 - Area Tecnica del Comune di Aidone (area.tecnica@pec.aidoneonline.it);
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna (com.enna@cert.vigilfuoco.it);
 - Stazione dei Carabinieri di Aidone (ten28538@pec.carabinieri.it);
- La notifica della presente ordinanza ai signori PRESENTI IN ANAGRICA ALLEGATA

Il presente atto è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione.

COMUNICA

che le Strutture amministrative competenti presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento sono l'Area Tecnica e il Comando della Polizia Locale del Comune di Aidone;

Avverso alla presente ordinanza:

- è possibile presentare tempestivamente alla stessa Autorità (Sindaco) memorie difensive per chiedere l'annullamento d'ufficio in autotutela, esclusivamente per errori materiali o per carenza di legittimazione passiva del soggetto obbligato;
- è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. - Sezione di Catania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data della sua notifica.

Dalla residenza Municipale, 30/03/2026

f.to

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Lorenzo Calcagno

f.to

Il Comandante della Polizia Locale

Romano AMICO

f.to

Il Sindaco

Annamaria Raccuglia